



C.U.C. AGORÁ

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
ROGLIANO - APRIGLIANO – CARPANZANO – FIGLINE VEGLIATURO – PIANE CRATI

Via S. Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS)
cucrogliano.traspare.com

cuc.rogliano@asmepec.it
cuc.rogliano@gmail.com

REGISTRO GENERALE

N° 10 del 01 aprile 2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO:	ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CELLARA - PRESA ATTO - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE
-----------------	--

L'anno 2022 il giorno 01 del mese di aprile, alle ore 17:00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Responsabile della CUC Agorà, Ing. Pasquale Luca Lavorata, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Premesso che con apposita convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Rogliano, Carpanzano, Figline Vegliaturo, Piane Crati, in data 02/04/2019, in forza delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

- è stata istituita una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. operante, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- è stato individuato il Comune di Rogliano quale Ente Capofila;
- è stato stabilito che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune Capofila;
- è stato individuato l'Ing. Pasquale Luca Lavorata quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
- è stato stabilito che la Centrale Unica di Committenza sarebbe stata denominata Agorà e che sarebbe stata possibile l'accettazione della futura afferenza di altri Comuni;

Preso atto che

- con Deliberazione di CC n. 30 del 11/07/2019 il Comune di Aprigliano ha dichiarato di voler aderire approvando, contestualmente, il regolamento di funzionamento della CUC;
- con nota n. 3881 del 01.10.2019 ha trasmesso ogni relativo atto al Comune di Rogliano, in quanto capofila, chiedendo di procedere con la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra gli enti e quindi di ritenere il Comune di Aprigliano quale Ente afferente alla CUC Agorà, fin dal giorno stesso dell'avvenuta trasmissione degli atti;
- pertanto il Comune di Aprigliano è da considerarsi Ente afferente alla suddetta Centrale di Committenza a far data dal giorno 01.10.2019 stante anche il silenzio assenso dei Comuni costituenti;

Dato atto che

- con Deliberazione di CC n. 2 del 10.01.2022 il Comune di Cellara ha manifestato la volontà di aderire a questa Centrale di Committenza, approvandone, contestualmente, lo schema di convenzione e il regolamento di funzionamento;
- con nota mezzo pec del 19.01.2022, il segretario generale del suddetto ente, ha trasmesso ogni relativo atto al Comune di Rogliano, in quanto capofila, chiedendo di procedere con la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra gli enti e quindi di ritenere il Comune di Cellara quale Ente afferente alla CUC Agorà;
- con nota mezzo pec del 26.02.2022, questi uffici, hanno inoltrato ai comuni afferenti la richiesta pervenuta dal Comune di Cellara affinché gli stessi, prendendone visione, potessero evidenziare eventuali elementi ostativi all'adesione;
- entro il termine comunicato con la suddetta nota, nessun Ente ha inoltrato comunicazioni negative;

Ritenuto pertanto, alla luce della documentazione trasmessa dal Comune di Cellara e dalla successiva interlocuzione con gli Enti già afferenti questa CUC, dover formalizzare l'adesione del soggetto richiedente;

Visto lo schema di convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni afferenti, in data 02/04/2019;

Stabilito che lo stesso debba essere opportunamente aggiornato con l'esatta elencazione dei comuni;

Visto il regolamento di funzionamento;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di ritenere le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di prendere atto della Deliberazione di C.C. n. 2 del 10.01.2022 con la quale il Comune di Cellara ha manifestato la volontà di aderire a questa Centrale di Committenza, approvandone, contestualmente, lo schema di convenzione e il regolamento di funzionamento;
- Di dare atto che gli Enti già afferenti a questa CUC (Aprigliano, Carpanzano, Figline Vegliaturo, Piane Crati e Rogliano), a seguito di formale interrogazione, non hanno manifestato elementi ostativi all'adesione del Comune di Cellara;
- Di disporre l'adesione del Comune di Cellara a questa Centrale Unica di Committenza a far data dal 01.04.2022;
- Di approvare quindi il nuovo schema di convenzione da far sottoscrivere ai Sindaci di tutti i Comuni afferenti, integrato dagli Uffici della CUC il quale, viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di trasmettere copia del presente atto e dello schema di convenzione appositamente integrato al Settore Finanziario del Comune di Rogliano per i provvedimenti di competenza, al Comune di Cellara e per conoscenza ai Comuni di Aprigliano, Carpanzano, Figline Vegliaturo, Piane Crati e Rogliano;
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio della CUC e sul sito della stessa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Di dare atto che non ricorre il caso del diritto della protezione dei dati sulla privacy così come previsto dal D.lgs. 196/2003 e dalla Deliberazione del Garante della Privacy 2 marzo 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rogliano, li 01 aprile 2022



IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. AGORÀ
Ing. Pasquale Luca Lavorata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AGORÁ”

CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno 2022 il giorno 01 del mese di aprile presso la sede municipale di Rogliano

tra

1. Il Comune di Rogliano (CS), in persona del Sindaco Sig. Giovanni Altomare, nato a Rogliano (CS) il 21/05/1968 domiciliato per la carica presso la sede municipale, Via San Domenico n° 16, C.F. 80002530782 – p. IVA 00946800786, il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante ed in forza della delibera consiliare n. 35 del 16/11/2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di Carpanzano (CS), in persona del Sindaco Sig. Giuseppe Vegliaturo, nato a Carpanzano (CS) il 05/08/1957 domiciliato per la carica presso la sede municipale, Via Mazzini n° 2, C.F. e p. IVA 00404190787, il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante ed in forza della delibera consiliare n. 21 del 28/11/2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di Figline Vegliaturo (CS), in persona del Sindaco Sig. Fedele Adamo, nato a Figline Vegliaturo (CS) il 28/07/1953 domiciliato per la carica presso la sede municipale, Via Roma n° 23, C. F. e p. IVA 00374200780 –, il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante ed in forza della delibera consiliare n. 30 del 04/12/2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. Il Comune di Piane Crati (CS), in persona del Sindaco Sig. Michele Ambroggio, nato a Cosenza (CS) il 20/10/1951 domiciliato per la carica presso la sede municipale, Corso Garibaldi n° 108, C.F. e p. IVA 00374210789, il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante ed in forza della delibera consiliare n. 31 del 14/11/2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
5. Il Comune di Aprigliano (CS), in persona del Sindaco Sig. Alessandro Leonardo Porco, nato a Vibo Valentia (VV) il 04/11/1990, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Via Roma, n. 1, C.F. e p. IVA 80006510780 il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante ed in forza della delibera consiliare n. 30 del 11/07/2019, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
6. Il Comune di Cellara (CS), in persona del Sindaco Sig. Vincenzo Conte, nato a Cogoleto (GE) il 13/03/1966, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Via Roma, n. 99 C.F. e P.Iva 00392720785, il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante ed in forza della delibera consiliare n. 02 del 10/01/2022, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO:

che i Comuni di Rogliano, Carpanzano, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Aprigliano e Cellara intendono gestire in forma convenzionale la Centrale Unica di committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto:

- a) dell'art. 3, comma 2.3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif., il quale definisce che: *"La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie"* le cui attività riguardano:
 - l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti
- b) dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che: *"le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazioni con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica"*;
- c) dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che: *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati"*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Rogliano n. 35 del 16/11/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carpanzano n. 21 del 28/11/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Figline Vegliaturo n. 30 del 04/12/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Piane Crati n. 31 del 14/11/2018;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprigliano n. 30 del 11/07/2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Cellara n. 02 del 10/01/2022;
Visto l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 3 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra generalizzate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Rogliano, Carpanzano, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Aprigliano e Cellara a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture, utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.
2. La Centrale Unica di committenza è aperta ad adesioni di ulteriori Enti anche in momenti successivi a quello attuale della sua costituzione.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 - Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 ed all'art. 6 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Art. 4 - Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune Capofila, indicato quale capo convenzione, e ove verrà istituita la Centrale di Committenza.
2. Le funzioni di Comune Capofila sono assunte dal Comune di Rogliano.

Art. 5 - Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
 - a- Conferenza dei Sindaci;
 - b- Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 - Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i.
3. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.
4. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza;
 - approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
 - propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
 - verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.
5. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali e/o Responsabili di Settore con funzioni esclusivamente consultive.
6. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei Responsabili dei Settori dei Comuni convenzionati.

Art. 7 - Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è individuato sin d'ora, per questa fase di avvio e fino ad eventuale diverso provvedimento del Sindaco del Comune Capofila, nella persona dell'ing. Pasquale Luca Lavorata, attualmente Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Piane Crati.
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004. Delle maggiori responsabilità dovrà pertanto tenersi conto della pesatura della P.O.;
3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
 - Recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
 - Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
 - Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
 - Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
 - Adottare tutti gli atti gestionali, inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 - Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso l'Ente medesimo, nonché quelle professionalità in servizio presso i Comuni aderenti con funzioni corrispondenti ai profili professionali richiesti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.
2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

Art. 9 - Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata fino al 31/12/2023 e comunque fino allo scioglimento della stessa, che si determinerà automaticamente ove rimanesse come aderente un unico Comune.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Art. 10 - Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati che provvedono ad inserire la somma corrispondente all'1,5% dell'importo dei lavori/servizi/forniture da appaltare, nei quadri economici alla voce "Spese Generali" tra le "Somme a Disposizione". Successivamente la stazione appaltante dovrà versare alla CUC l'1,5% dell'importo di aggiudicazione, da calcolarsi sul valore al netto di IVA.
2. Le somme accreditate alla Centrale di Committenza nel rispetto del disposto di cui al precedente comma 1. saranno destinate, con apposita determina di suddivisione del Responsabile CUC, per i costi del personale impiegato allo svolgimento della singola procedura di gara, per il funzionamento dell'ufficio, per strumentazioni/attrezzature/software gestionali, per cancelleria, per spese postali, ecc..
3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 10 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico del Comune convenzionato.

Art. 11 - Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, il Comune Capo-Convenzione decade e ne viene nominato un altro al suo posto.
3. È a carico del Comune capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.
4. Ciascun Comune assolve agli obblighi in tema di trasparenza secondo quanto disposto dal comma 7 del regolamento di funzionamento della CUC.

Art. 12 - Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 13 - Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 - Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Rogliano	Il Sindaco Giovanni Altomare.....
Comune di Carpanzano	Il Sindaco Giuseppe Vigliaturo.....
Comune di Figline Vegliaturo	Il Sindaco Fedele Adamo.....
Comune di Piane Crati	Il Sindaco Michele Ambroggio.....
Comune di Aprigliano	Il Sindaco Alessandro Leonardo Porco
Comune di Cellara	Il Sindaco Vincenzo Conte